Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 21 maggio 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Valle d'Aosta

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1982, n. **266**.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica - ISPE per gli anni 1981 e 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa della legge concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è autorizzata la concessione all'Istituto di studi per la programmazione economica - ISPE di un contributo straordinario di lire 500 milioni ad integrazione del contributo stabilito dalla legge 23 dicembre 1972, n. 822, come modificata dal decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 11, per far fronte alle spese di funzionamento dell'Istituto medesimo per l'anno 1981.

Per far fronte alle spese di funzionamento del predetto Istituto per l'anno 1982 è altresì autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 2.000 milioni ad integrazione del contributo stabilito dalla legge 23 dicembre 1972, n. 822, come modificata dal decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, utilizzando parzialmente l'accantonamento previsto alla voce « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1982.

Delega al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è delegato ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, ivi compresi i poteri sostitutivi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1982

Il Presidente: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1982
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 223

(2540)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1982.

Designazione dei Ministri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Ravvisata la opportunità di affidare ad altri Ministri l'esercizio dei poteri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Decreta:

Articolo unico

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e di quelli previsti dall'art. 32 della stessa legge sono designati, fino al 31 dicembre 1983, rispettivamente i Ministri on. prof. Claudio Signorile e on. dott. Vincenzo Scotti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1982

Il Presidente: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1982
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 224

(2541)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 maggio 1982.

Assoggettamento della S.r.l. E.P.S. - Energy Production System, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 15 aprile 1982, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. E.P.S. - Energy Production System, con sede in Milano, via Borgonuovo, 24, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ercole Marelli e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli e C., con sede in Milano, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. E.P.S. - Energy Production System, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli e C., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ercole Marelli e C.;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. E.P.S. - Energy Production System, con sede in Milano, via Borgonuovo, 24, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ercole Marelli e C., di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis, nato a Roma il 14 luglio 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1982

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2527)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1982.

Rideterminazione dell'indennità di trasferta e di altre indennità ad essa connesse, per il personale postelegrafonico, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13, e successive modificazioni sul trattamento di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che consentono, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure della indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, concernente analoga facoltà per le altre categorie di personale delle stesse aziende nello stesso limite del 12 per cento;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1981, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1981, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1982 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1981 e 1980 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 30 gennaio 1982, n. 2699 dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 18,37 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta ex art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, è elevata:

da L. 36.220 a L. 39.850;
da L. 30.220 a L. 33.250;
da L. 25.440 a L. 27.990;

b) l'indennità di trasferta ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è elevata:

da L. 920 a L. 1.020;
da L. 680 a L. 750;

c) le indennità previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, già rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 10 per cento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1982
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115

(2522)

DECRETO 6 febbraio 1982.

Rideterminazione dell'indennità di trasferta e di altre indennità ad essa connesse, per il personale ferroviario, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge 9 gennaio 1978, n. 8, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, e successive modificazioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto che dette norme prevedono, tra l'altro, la facoltà di rideterminare annualmente le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, nel limite del 12 per cento di quelle in atto nell'anno precedente, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1981, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1981, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1982 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1981 e 1980 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 30 gennaio 1982, n. 2699, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 18,37 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel previsto limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta di cui all'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 2, comma secondo della legge 9 gennaio 1978, n. 8 e art. 1, punto *A*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206) è elevata:

da L. 1.300 a L. 1.430;
da L. 1.090 a L. 1.200;
da L. 920 a L. 1.020;
da L. 680 a L. 750;

b) le indennità sostitutive dell'indennità di missione rideterminate in correlazione con le misure dell'indennità di trasferta stabilite al punto *A*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *B*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206), già elevate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 10 per cento;

c) il premio orario di presenza a bordo di cui all'art. 52, lettera *B*), delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *C*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 e art. 11 della legge 1° agosto 1978, n. 448) è elevato:

da L. 790 a L. 870;
da L. 580 a L. 640.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1982
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 114

(2523)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale del 22 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italtermic società cooperativa a r.l. con sede in Ardea (Roma), è prolungata al 2 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Bellentani di Massa Finalese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Galileo Meccanotex con sede e stabilimento in Campi Bisenzio (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 29 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Sacelit con stabilimento in Volla (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 30 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fernando e figli S.a.s. di Cuneo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Beinette S.r.l., con sede in Beinette (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Klausmaedlerkron S.r.l. con sede legale in Ferrara e stabilimento in Pettorazza (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Tirrena Cavi Sud con stabilimento in Poggiomarino (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 8 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Fulgor Italia con stabilimento in Pagani (Salerno) ora S.p.a., Fulgorcavi Italia con sede in Latina stabilimento di Pagani (Salerno), è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Eurobio con sede in Brescia e unità produttiva in Maclodio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'1 luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 15 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s., Cristal A.B.E. di Salvatore Esposito, con stabilimento in S. Pietro a Patierno (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Solis di Siniscola (Nuoro), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Articristalvetro con stabilimento in Napoli, è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Novex di Venegono Superiore, è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerolinee Itavia con sede in Catanzaro, unità di Roma, Catania, Palermo, Cagliari, Cosenza, Catanzaro, Crotone, S. Eufemia, Lamezia, Ancona, Pescara, Bologna, Pisa, Treviso, Milano e Bergamo, compreso il personale navigante e prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albari in liquidazione di Bari è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G. Sebino di Cologne Bresciano è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidercomit con sede in Milano per tutte le unità nazionali è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a. con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza) è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a. con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza) è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2461)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale della società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Società Achille Talenti di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Doppieri S.p.A. con sede in Novara, il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Società Cotonificio Valle Seriana di Cene-Gazzaniga (Bergamo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. I.R.I.L. di Pordenone, il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Silma S.p.a. con stabilimento in Rivoli (Torino), il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

(2462)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI BARI

Facoltà di agraria:

entomologia agraria.

UNIVERSITA' DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto ecclesiastico.

UNIVERSITA' DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

1) storia del diritto romano;
2) istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITA' DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

propagazione;
analisi matematica II;
analisi matematica II;
meccanica applicata alle macchine.

UNIVERSITA' DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

cardiologia.

UNIVERSITA' DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

1) diritto internazionale pubblico;
2) storia contemporanea;
3) demografia.

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari:

paleografia latina.

UNIVERSITA' DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

letteratura ispano-americana.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside delle Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2494)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1965 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al prof. dott. Tagliaferro Enrico per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 16 settembre 1965, pag. 14, quarta colonna, cinquantanovesimo nominativo dei cavalieri - Ministero del turismo e dello spettacolo - normali del 28 gennaio 1965.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969 per la parte relativa al conferimento della onorificenza al cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Mosconi Ferdinando per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 novembre 1969, pag. 37, seconda colonna, quattordicesimo nominativo dei cavalieri - Ministero dei trasporti - normali del 2 giugno 1969.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Ghislandi Luigi per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 23 luglio 1980, pag. 24, quarta colonna, trentacinquesimo nominativo dei cavalieri - Ministero dell'interno - normali del 5 gennaio 1980.

(2118)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina di un commissario straordinario e di un membro del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, Soc. coop. a responsabilità limitata, in Gaeta, in gestione straordinaria.

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 30 aprile 1982 il prof. Federico Martorano, nato a Napoli il 31 marzo 1931, è stato nominato commissario straordinario e il professore dott. Alfonso Cianniello, nato a Napoli il 14 gennaio 1931, è stato nominato componente del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria. Restano ferme le norme disposte con il citato provvedimento del 16 febbraio 1982.

(2469)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 2 febbraio 1982, n. 14170, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 8 aprile 1981, n. 554.

Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982.

(2480)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso, per titoli, a trentanove borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo II, art. 9;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1982 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di trentanove borse di studio a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che intendano compiere, in Italia o all'estero, studi e ricerche di ordine epidemiologico, clinico-sperimentale ed organizzativo, aventi finalità applicative nel campo della medicina preventiva e della sanità pubblica in materia di tumori, malattie cardiovascolari, malattie reumatiche, stati disendocrini e dismetabolici, tossicosi, epilessia.

Le borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 lorde ciascuna e della durata di mesi tre da fruirsi in Italia presso istituti universitari o altri istituti scientifici pubblici, nonché presso ospedali regionali, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono ripartite come appresso:

Italia;

tumori	7
malattie cardiovascolari	4
malattie reumatiche	2
tossicosi	3
stati disendocrini e dismetabolici	7
epilessia	2
Totale	25

Le borse di studio dell'importo di L. 1.500.000 lorde ciascuna e della durata di mesi tre da fruirsi all'estero, in paesi europei, presso istituti universitari o altri istituti scientifici sono ripartite come segue:

Europei:

tumori	1
malattie cardiovascolari	1
tossicosi	1
stati disendocrini e dismetabolici	2
epilessia	1
Totale	6

Le borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 lorde ciascuna e della durata di mesi tre da fruirsi all'estero in paesi extraeuropei presso istituti universitari o altri istituti scientifici, sono ripartite come appresso:

Extraeuropei:

tumori	2
malattie cardiovascolari	1
tossicosi	2
stati disendocrini e dismetabolici	2
epilessia	1
Totale	8

Le borse di studio riservate per ciascuna materia, che non potranno essere assegnate per mancanza di vincitori, saranno conferite, in ordine di punteggio, ai concorrenti risultati idonei nelle altre materie, che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i medici dipendenti del Ministero della sanità e di altre amministrazioni statali.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso i sanitari che abbiano già fruito delle borse di studio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249.

Art. 3.

Gli aspiranti alle borse di studio possono produrre una sola domanda e per ognuna delle materie messe a concorso.

Art. 4.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in medicina e chirurgia, conseguita da non oltre cinque anni;

c) abilitazione all'esercizio professionale;

d) iscrizione all'albo;

e) buona condotta.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1).

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse dal Ministero ricevente entro le ore 13 del giorno di scadenza e, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dello stesso al concorso. Gli aspiranti, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) debbono dichiarare quanto segue:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) se abbiano riportato o meno condanne penali;

3) l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio precisando l'argomento che intendono trattare;

4) di impegnarsi a non usufruire durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

5) di non aver alcun rapporto di dipendenza o d'altra natura, che comporti retribuzione con l'istituto prescelto nel periodo di godimento della borsa;

6) di impegnarsi a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

La domanda, possibilmente dattiloscritta e debitamente firmata, dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni.

La firma del candidato (sulla domanda) deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

A corredo della domanda il concorrente dovrà produrre:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari e in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dello istituto presso cui intendono fruire delle borse di studio;

c) esposizione, in triplice copia, firmata dal candidato, del piano di lavoro e degli scopi che lo stesso si prefigge di conseguire;

d) titoli accademici, di studio e di servizio, che l'aspirante ritenga utile presentare;

e) eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originale o in dattiloscritto, se provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa, o in copia autenticata ai sensi della legge.

Sarà escluso dal concorso il candidato che abbia prodotto la domanda non corredata dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

I documenti dovranno essere elencati su di un foglio redatto in duplice copia.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui al punto *d*), se rilasciati all'estero in lingua straniera dovranno essere tradotti o comunque prodotti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*) secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotto dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie nonché le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono da considerare nulli e pertanto non regolarizzabili.

Art. 6.

Una commissione giudicatrice nominata con apposito decreto ministeriale, costituita a norma del successivo art. 7, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per il programma di studio prodotto dal candidato;

20 punti per i titoli di carriera;

10 punti per i titoli accademici e di studio;

20 punti per i titoli scientifici e pubblicazioni.

A giudizio insindacabile della commissione, saranno dichiarati non idonei i candidati ai quali verrà attribuito sul programma di studio un punteggio inferiore al minimo di 30 su 50.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti; a parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata: 1) dal voto di laurea; 2) dall'anzianità di laurea; 3) dall'età.

Art. 7.

La commissione sarà costituita:

1) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, che la presiede;

2) da due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) da un funzionario medico del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a medico superiore, componente;

4) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

E' in facoltà del presidente di aggregare alla commissione per l'esame di particolari aspetti afferenti all'oggetto delle borse di studio, uno o più esperti nelle materie in questione.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti ove competano, i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro della sanità approva le graduatorie dei vincitori e degli idonei, formulate dalla commissione giudicatrice e provvede all'assegnazione delle borse di studio. La suddetta graduatoria verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Art. 9.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori il Ministro della sanità potrà assegnare le borse che risultassero disponibili ai candidati risultati idonei nelle materie, secondo l'ordine della graduatoria o, subordinatamente ai concorrenti risultati idonei nelle altre materie, che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Art. 10.

I vincitori delle borse di studio inizieranno le ricerche alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione. I predetti saranno altresì invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine di giorni trenta dalla notifica, i seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita;

2) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

3) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

4) certificato di iscrizione all'albo;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 11.

Tanto l'inizio quanto il compimento del periodo di studio devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, direttamente dagli interessati quando la borsa di studio viene fruita presso istituti aventi sede nel territorio nazionale e a mezzo dell'autorità consolare, ove trattasi di istituti esistenti all'estero.

Art. 12.

Entro il termine di due mesi dal compimento del periodo di studio, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, una relazione su quanto ha formato oggetto dello studio e delle speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio, anche la specifica attività svolta dal candidato ed i risultati conseguiti.

Art. 13.

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato dopo la presentazione della documentazione, di cui all'articolo precedente, mediante ordinativo emesso a favore dei singoli beneficiari.

Art. 14.

La spesa per gli scopi di cui alle premesse, valutata in L. 50.000.000, graverà sul cap. 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 352

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA-EUR

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . . . addì . . . . residente a . . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . n. . . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . . . . addì . . . . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 per il conferimento di borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio presso . . . . . . per compiervi studi e ricerche sul seguente argomento . . . .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) breve esposizione del piano di lavoro e degli scopi che il lavoro stesso intende perseguire;

d) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di impegnarsi a non usufruire durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

d) di non aver alcun rapporto di dipendenza o di altra natura, che comporti retribuzione con l'ente presso cui intende condurre lo studio di che trattasi;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per la durata di mesi . . .

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito .
numero telefonico . . numero codice postale .

Data, ...

Firma . . .

(2378)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a trentasei posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi trentasei posti di ricercatore universitario presso le seguenti Facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di Economia e Commercio (posti tredici):

gruppo di discipline n. 1	posti 1
gruppo di discipline n. 4	» 1
gruppo di discipline n. 20	» 3
gruppo di discipline n. 21	» 4
gruppo di discipline n. 22	» 1
gruppo di discipline n. 93	» 2
gruppo di discipline n. 142	» 1

Facoltà di Lingue e Letterature straniere (posti sei):

gruppo di discipline n. 37	posti 1
gruppo di discipline n. 40	» 1
gruppo di discipline n. 42	» 1
gruppo di discipline n. 46	» 1
gruppo di discipline n. 50	» 1
gruppo di discipline n. 55	» 1

Facoltà di Lettere e Filosofia (posti cinque):

gruppo di discipline n. 30	posti 1
gruppo di discipline n. 32	» 1
gruppo di discipline n. 39	» 1
gruppo di discipline n. 52	» 1
gruppo di discipline n. 56	» 1

Facoltà di Chimica Industriale (posti dodici):

gruppo di discipline n. 79	posti 1
gruppo di discipline n. 80	» 3
gruppo di discipline n. 81	» 3
gruppo di discipline n. 82	» 3
gruppo di discipline n. 83	» 1
gruppo di discipline n. 87	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia - Ufficio affari generali - Venezia, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Venezia.

(2513)

Concorso a trentuno posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi trentuno posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di Agraria (posti tre):

gruppo di discipline n. 143	posti 2
gruppo di discipline n. 146	» 1

Facoltà di Farmacia (posti due)

gruppo di discipline n. 94	posti 1
gruppo di discipline n. 95	» 1

Facoltà di Giurisprudenza (posti cinque):

gruppo di discipline n. 2	posti 1
gruppo di discipline n. 4	» 1
gruppo di discipline n. 9	» 1
gruppo di discipline n. 20	» 1
gruppo di discipline n. 29	» 1

Facoltà di Magistero (posti due):

gruppo di discipline n. 36	posti 1
gruppo di discipline n. 40	» 1

Facoltà di Medicina e Chirurgia (posti cinque):

gruppo di discipline n. 65	posti 1
gruppo di discipline n. 67	» 2
gruppo di discipline n. 70	» 1
gruppo di discipline n. 71	» 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (posti otto):

gruppo di discipline n. 68	posti 1
gruppo di discipline n. 73	» 1
gruppo di discipline n. 76	» 1
gruppo di discipline n. 77	» 1
gruppo di discipline n. 81	» 1
gruppo di discipline n. 82	» 1
gruppo di discipline n. 83	» 1
gruppo di discipline n. 84	» 1

Facoltà di Medicina veterinaria (posti sei):

gruppo di discipline n. 147	posti 1
gruppo di discipline n. 148	» 4
gruppo di discipline n. 152	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Sassari.

(2511)

Concorso a settantasei posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi settantasei posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di Giurisprudenza (posti tre):

gruppo di discipline n. 3 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 6 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 11 . . . . . . » 1

Facoltà di Scienze politiche (posti quattro):

gruppo di discipline n. 4 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 8 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 14 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 17 . . . . . . » 1

Facoltà di Economia e Commercio (posti quattordici):

gruppo di discipline n. 1 . . . . . . posti 2
gruppo di discipline n. 2 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 4 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 20 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 21 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 22 . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 44 . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 80 . . . . . . » 2

Facoltà di Lettere e Filosofia (posti tre):

gruppo di discipline n. 32 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 44 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 51 . . . . . . » 1

Facoltà di Magistero (posti tre):

gruppo di discipline n. 29 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 45 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 51 . . . . . . » 1

Facoltà di Medicina e Chirurgia (posti sette):

gruppo di discipline n. 61 . . . . . . posti 2
gruppo di discipline n. 70 . . . . . . » 4
gruppo di discipline n. 71 . . . . . . » 1

Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali (posti trenta):

gruppo di discipline n 46 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 73 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 74 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 75 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 76 . . . . . . » 3
gruppo di discipline n. 77 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 78 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 80 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 82 . . . . . . » 3
gruppo di discipline n. 83 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 84 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 85 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 87 . . . . . . » 5
gruppo di discipline n. 89 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 90 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 91 . . . . . . » 2

Facoltà di Farmacia (posti cinque):

gruppo di discipline n. 84 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 94 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 96 . . . . . . » 3

Facoltà di Medicina veterinaria (posti sette):

gruppo di discipline n. 147 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 148 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 149 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 151 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 152 . . . . . . » 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi, Ufficio personale docente, Messina, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale docente dell'Università degli studi di Messina.

(2512)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore, coadiutore, tecnico esecutivo e bidello presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (VI qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto ed orto botanico . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto ed orto botanico dell'Università di Trieste, via A. Valerio, 30, con il seguente calendario:

mercoledì 23 giugno 1982, ore 9, prima prova scritta;
giovedì 24 giugno 1982, ore 9, prova pratica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a ventuno posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso l'Università di Trieste, piazzale Europa, 1 secondo il seguente calendario:

giovedì 24 giugno 1982, ore 8, prima prova scritta;
venerdì 25 giugno 1982, ore 8, prova pratica di dattilografia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza delle costruzioni . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova pratica avrà luogo presso l'istituto di scienza delle costruzioni, piazzale Europa, 1, il giorno 5 luglio 1982 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Trieste per quindici posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(2525)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano, con prova scritta obbligatoria di ragioneria.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioneria perito commerciale e programmatore con indirizzo particolare per la informatica o diploma di ragioneria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema, allegato al bando e a disposizione dei concorrenti presso la segreteria della stazione sperimentale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare che intende sostenere la prova scritta obbligatoria di ragioneria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, telefono (02) 2361051.

(2381)

Concorso, per esami, a due posti di esecutivo tecnico del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

Titolo di studio richiesto: certificato della scuola dell'obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema, allegato al bando e a disposizione dei concorrenti presso la segreteria della stazione sperimentale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, telefono (02) 2361051.

(2382)

REGIONE PIEMONTE

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 60, IN BORGO S. DALMAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale civile di Demonte e la comunità montana Valle Gesso, Vermenagna e Pesio.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale civile di Demonte:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Comunità montana Valle Gesso, Vermenagna e Pesio:

due posti di medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio patrimoniale, legale ed amministrazione del personale dell'U.S.L. in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).

(360/S)

REGIONE VENETO

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 13, IN CASTELFRANCO VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso gli stabilimenti ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Stabilimento ospedaliero di Castelfranco Veneto:

un posto di aiuto geriatra;
un posto di aiuto radiologo;
due posti di aiuto di medicina generale.

Stabilimento ospedaliero di Montebelluna:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi ed anatomia patologica;
due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. presso lo stabilimento ospedaliero di Castelfranco Veneto (Treviso).

361/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Pavia.

(362/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6, IN GALLARATE

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso il presidio ospedale « S. Antonio abate » di Gallarate.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso il presidio ospedale « S. Antonio abate » di Gallarate.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

(364/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11, IN AMELIA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di Narni

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di Narni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Amelia (Terni).

(367/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 136 del 20 maggio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 51, in Novara: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ostetrica e fisiochinesiterapista presso il servizio di recupero e rieducazione funzionale dell'organico del trasferito Ospedale maggiore e a posti di portiere, operaio qualificato addetto alla lavanderia, operaio qualificato addetto alla cucina dell'organico del trasferito Ospedale maggiore della carità. Riapertura del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentotto posti di infermiere professionale, con elevazione del numero dei posti da trentotto a quarantanove, di cui quarantasei vacanti nell'organico dell'Ospedale maggiore e tre nel poliambulatorio dell'ex INAM.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1982, n. 8.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1982, già autorizzato con la legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 31 marzo 1982.

La deroga prevista nel terzo comma dell'art. 1 della citata legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni, ivi compreso quello del pagamento degli stipendi e degli assegni fissi da corrispondere al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° marzo 1982.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 marzo 1982

RAIS

(1614)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1982, n. 4.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso gli istituti e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta - S.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamenti delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire tre miliardi.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione - assessorato agricoltura e foreste - gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio « Fontina ».

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 gli oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in L. 10.000.000 faranno carico al cap. 51000 del bilancio di previsione per l'anno 1981, sullo stanziamento già iscritto in base alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 64.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 marzo 1982

ANDRIONE

(2408)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1982, n. 17.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *aprile* 1982)

(*Omissis*).

(2062)

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1982, n. 18.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1980.

(*Publicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *aprile* 1982)

(*Omissis*).

(2063)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821380)